*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME

DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO (Scadenza 06/10/2026)

Legge n° 6 del 07/08/2026

BUR n°32 del 07/08/2026

"Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2026-2028"

La Legge provinciale Trento n. 6 del 2026, recante "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2026-2028" è costituzionalmente illegittima nelle parti che seguono.

=== ART. 56 ===

L'articolo 56 della legge provinciale in oggetto contempla disposizioni che, nella loro formulazione, presentano profili di contrasto con la potestà legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, i cui principi fondamentali, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale, comprese, quindi, anche le regioni a statuto speciale e le province autonome (ex multis, Corte costituzionale, sentenza n. 69 del 2018 e, da ultimo, sentenza n. 126 del 2020). In questa sede vengono in rilievo i principi fondamentali dettati dal legislatore statale con particolare riguardo al settore delle energie rinnovabili e, segnatamente, quelli di cui al decreto legislativo n. 190 del 2024 (recante "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"). Per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, nelle materie di legislazione concorrente le regioni sono tenute a rispettare i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale (cfr. ex multis, sentenze n.

11 del 2022, n. 177 del 2021 e n. 106 del 2020), che fungono da parametro interposto ai fini del giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi regionali.

Con specifico riferimento alla Provincia autonoma di Trento, il titolo competenziale deve essere ricostruito tenendo conto dello Statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La Provincia dispone, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, di competenze legislative primarie in materie interferenti con quelle oggetto delle disposizioni in esame, segnatamente in materia di urbanistica e piani regolatori, tutela del paesaggio e agricoltura. Tali attribuzioni non conferiscono, tuttavia, una competenza generale sulla disciplina degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e non consentono di derogare ai limiti derivanti dalla competenza legislativa esclusiva statale in materia ambientale o ai principi fondamentali stabiliti dallo Stato nella materia energetica. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 383 del 2005, ha chiarito che le competenze spettanti alle Province autonome in materia di energia in base allo Statuto speciale e alle relative norme di attuazione sono meno ampie di quelle riconosciute alle regioni ordinarie dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, per effetto della clausola di maggior favore di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. La Provincia autonoma di Trento dispone pertanto di una competenza legislativa concorrente nella materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», con conseguente soggezione ai principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale. Tale ricostruzione è stata specificamente applicata agli impianti alimentati da fonti rinnovabili dalla sentenza n. 275 del 2012. Viene altresì in rilievo l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e, in particolare, alla direttiva (UE) 2018/2001, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 (c.d. RED III), nella misura in cui le disposizioni provinciali introducano preclusioni incompatibili con i principi eurounitari diretti alla promozione e all'accelerazione della diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Il quadro normativo statale di riferimento afferente alla disciplina della individuazione delle aree idonee per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili è delineato, a partire dal 22 novembre 2025, dall'articolo 2 (rubricato "Disposizioni urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza") del decreto-legge n. 175 del 2025 ("Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili") che ha apportato rilevanti modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 190 del 2024, il quale è il testo legislativo che ha operato il complesso riordino dei regimi amministrativi per la produzione da fonti rinnovabili. Gli articoli 11-bis e 11-ter del decreto legislativo n. 190 del 2024, come introdotti dal decreto-legge n. 175 del 2025, recano le disposizioni di riferimento in materia di "Aree idonee su terraferma" e "Aree idonee a mare". Inoltre, l'articolo 11-bis, comma 3, del suddetto decreto legislativo prevede che "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ciascuna regione e, entro centottanta giorni dalla medesima data, ciascuna provincia autonoma, garantendo

l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, individua, con propria legge, aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4 e degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5[...]" precisando infine che "Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono al processo programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione". Al riguardo, merita evidenziare come il decreto-legge n. 175 del 2025 abbia definitivamente chiarito, tra l'altro, il rapporto tra disciplina statale e disciplina regionale in materia di aree idonee. In particolare, il legislatore statale ha scelto di individuare direttamente, mediante l'articolo 11-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024, un catalogo di aree qualificate ex lege come idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, configurando tale individuazione quale nucleo minimo e indefettibile della disciplina nazionale. Coerentemente con tale impostazione, il successivo comma 3 attribuisce alle regioni e alle province autonome il compito di individuare, con propria legge, aree idonee "ulteriori" rispetto a quelle già definite dal legislatore statale. Ne deriva che la competenza regionale e provinciale non si atteggia quale potere di revisione o riduzione del perimetro delle aree considerate idonee dalla normativa statale, bensì quale funzione integrativa e di completamento della programmazione nazionale, da esercitare mediante l'individuazione di ulteriori aree idonee e nel rispetto degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili fissati a livello statale. Sotto tale profilo, la vigente disciplina legislativa statale appare dunque ispirata alla logica della progressiva espansione, fermo restando il necessario rispetto delle competenze riconosciute alle province autonome dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

L'intervento normativo d'urgenza operato con il decreto-legge n. 175 del 2025 si colloca nel contesto sia dell'annullamento (pur parziale), da parte del giudice amministrativo, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 (Sentenza TAR Lazio n. 9155 del 2025), sia del conseguimento di specifiche "riforme abilitanti" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (la prima correlata all'entrata in vigore di una disciplina stabile in tema di aree idonee; la seconda, comunque interferente alla prima, connessa all'adozione di un testo di riferimento "chiave" per la disciplina del "permitting" degli impianti a fonti rinnovabili). In tale prospettiva, il legislatore d'urgenza, comunque salvaguardando il ruolo di regioni e province autonome, ha scelto di intervenire con un testo che non avesse necessità di ulteriori atti attuativi e che, al contempo, apportasse modificazioni al decreto legislativo n. 190 del 2024 nell'ottica di rendere tale ultimo decreto quanto più autoconsistente possibile e, a prescindere dal nomen iuris, coincidente con quel "testo unico" voluto dalla milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È il caso di rammentare, poi, che, in tempi recentissimi, per effetto della legge 10 aprile 2026, n. 49, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, la disciplina delle aree idonee contenuta nel decreto legislativo n. 190 del 2024 ha subito ulteriori modificazioni, nell'ottica di chiarire, anche a fronte dell'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia di connessione degli impianti da fonti rinnovabili alla rete elettrica,

la portata del cosiddetto "criterio di prevalenza" recato dall'articolo 11-quater, comma 3, del medesimo decreto, ossia di quella disposizione che si occupa di porre una regola per il caso in cui un progetto sia collocato in area idonea ma solo parzialmente.

Per quanto concerne l'art. 56 della legge provinciale Trento n. 6 del 2026, un primo profilo di criticità riguarda i commi 2, lettera a) e 3, lettere a) e d). Le disposizioni in esame richiamano esclusivamente la normativa eurounitaria e i relativi provvedimenti attuativi statali, omettendo qualsiasi riferimento al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili nonché le aree idonee alla loro installazione. Tale scelta normativa determina un disallineamento rispetto al quadro legislativo statale vigente, in quanto il decreto legislativo n. 190 del 2024 costituisce attualmente il fondamentale riferimento normativo nazionale in materia di fonti energetiche rinnovabili, definendo principi, procedure e criteri uniformi destinati a trovare applicazione sull'intero territorio nazionale. La normativa provinciale, limitandosi a richiamare direttamente le fonti europee, prescinde dal necessario raccordo con la disciplina statale di recepimento e di attuazione, la quale assume rilievo di norma interposta ai fini della verifica del rispetto dei principi fondamentali nelle materie della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. In tal modo, le disposizioni in esame introducono un assetto normativo non pienamente coordinato con il sistema delineato dal legislatore statale, compromettendo le esigenze di uniformità e certezza giuridica perseguite dalla disciplina nazionale. Ne consegue che la mancata considerazione del decreto legislativo n. 190 del 2024 determina una violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione ai principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia di energia.

Un ulteriore profilo di criticità riguarda il comma 5 dell'art. 56 della legge provinciale in parola. Esso sostituisce interamente l'Allegato B della legge provinciale sulle fonti rinnovabili del 2022 (Legge provinciale 2 maggio 2022, n. 4), recante "Elenco delle aree idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili". Il nuovo Allegato B introduce un catalogo definito di aree idonee senza tuttavia chiarire, a partire dalla rubrica, che le aree idonee regionali devono avere un'efficacia integrativa delle aree già qualificate come idonee dalla normativa statale. Il raffronto puntuale tra l'Allegato B e l'articolo 11-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024 evidenzia che l'elenco provinciale riproduce, in più casi, fattispecie di aree già qualificate come idonee dal legislatore statale. Nella sostanza, risultano effettivamente e pienamente "ulteriori" solamente le casistiche di cui alla lettera g) ("aree di servizio per la mobilità") e alla lettera h) ("strade esistenti o da potenziare"). Risultano invece solo parzialmente ulteriori o parzialmente difformi le casistiche relative alla lettera d) ("aree estrattive effettive e cave"), alla lettera b) ("aree produttive industriali-artigianali"), alla lettera c) ("aree miste commerciali, terziarie e produttive"), alla lettera o) n. 1 ("aree industriali edificate" solo per fotovoltaico, nozione, peraltro, che andrebbe specificata), alla lettera f) ("discariche non controllate e bonificate"), alla lettera a) ("aree per servizi infrastrutturali e discariche"), alla lettera i) ("aree a parcheggio"), alla lettera o) n. 5 ("gli invasi idrici e i canali artificiali"- solo

per fotovoltaico). Invece, le rimanenti aree elencate nell'allegato B sono sostanzialmente riproduttive delle fattispecie statali. Tale opzione legislativa non appare coerente con la funzione attribuita dal legislatore statale alle competenze regionali e provinciali in materia di aree idonee. L'articolo 11-bis del decreto legislativo n. 190 del 2024, infatti, configura la potestà regionale e della provincia autonoma di individuazione come un potere integrativo e non sostitutivo della disciplina statale. Le Regioni e le Province autonome sono chiamate ad ampliare il novero delle aree considerate idonee, non già a riprodurre, rielaborare o sostituire le categorie già direttamente individuate dal legislatore statale, il cui riconoscimento opera uniformemente sull'intero territorio nazionale. Sotto tale profilo, la Corte costituzionale ha costantemente affermato che la promozione delle fonti energetiche rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale ed eurounitario, rispetto al quale la disciplina statale è legittimata a dettare principi e criteri uniformi destinati a garantire il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, sicurezza energetica e tutela dell'ambiente. La giurisprudenza costituzionale ha in particolare evidenziato come la materia energetica sia caratterizzata dall'intreccio tra la competenza concorrente in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" e la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, con la conseguenza che il legislatore territoriale non può introdurre discipline tali da compromettere l'uniforme perseguimento degli interessi nazionali sottesi allo sviluppo delle energie rinnovabili (ex multis, sentenze n. 69 del 2018, n. 177 del 2021, n. 27 del 2023 e n. 28 del 2025). La Corte ha altresì precisato che l'individuazione delle aree destinate ad accogliere impianti da fonti rinnovabili risponde all'esigenza di assicurare un equilibrato contemperamento tra tutela del paesaggio, tutela ambientale e sviluppo delle infrastrutture energetiche, sicché le discipline regionali o provinciali non possono tradursi in ostacoli procedurali o sostanziali che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei di diffusione delle energie rinnovabili. In tale prospettiva, la definizione legislativa statale delle aree idonee è finalizzata proprio a garantire un nucleo uniforme minimo di localizzazioni favorevoli che deve trovare applicazione diretta su tutto il territorio nazionale. La tecnica normativa adottata dalla Provincia autonoma di Trento rischia invece di compromettere tale uniformità, poiché la sostituzione integrale dell'Allegato B e la mancata esplicitazione del carattere meramente aggiuntivo delle aree individuate ingenerano nell'interprete il dubbio che le fattispecie di area idonea stabilite direttamente dal legislatore statale e non espressamente riprodotte nell'Allegato provinciale non trovino applicazione nel territorio provinciale e non debbano considerarsi idonee. Ne deriva una sostanziale alterazione del meccanismo delineato dall'articolo 11-bis del decreto legislativo n. 190 del 2024, che invece presuppone la piena operatività delle aree idonee ex lege statale e consente alle autonomie territoriali esclusivamente di ampliarne il catalogo. Ne consegue, pertanto, un contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione ai principi fondamentali della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", nonché con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo in materia di promozione delle fonti

energetiche rinnovabili, i quali richiedono assetti normativi idonei a favorire e a rendere certa l'individuazione delle aree destinate all'installazione degli impianti.

Il comma 6 dell'articolo 56 della legge provinciale n. 6 del 2026 inserisce l'Allegato B-bis (recante "Criteri per l'installazione di impianti in aree agricole sottoposte a particolare tutela") nella legge provinciale sulle fonti rinnovabili n. 4 del 2022. Detti criteri sono distinti nelle seguenti cinque categorie: "Criteri tecnici", "Criteri paesaggistici ed agronomici", "Criteri di ecologia del paesaggio e biodiversità", "Criteri di tutela del patrimonio storico e culturale", "Cabine elettriche, manufatti e infrastrutture". Ai sensi del nuovo articolo 4-bis della legge provinciale n. 4 del 2022 (introdotto dal comma 4 dell'articolo 56 qui trattato) l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra e di impianti agrivoltaici nelle aree agricole sottoposte a particolare tutela è consentita a condizione del rispetto di detti criteri. Ai fini della valutazione della legittimità costituzionale della norma in parola, l'Allegato B-bis va analizzato in confronto con l'articolo 11-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024. Quest'ultima disposizione disciplina direttamente e in modo compiuto l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole, individuando tassativamente le aree nelle quali tali impianti sono consentiti e prevedendo inoltre che siano sempre ammissibili gli impianti agrivoltaici che preservino la continuità delle attività colturali e pastorali e garantiscano almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile. La disciplina statale ha quindi già operato il bilanciamento tra tutela dell'attività agricola e promozione delle fonti rinnovabili, individuando in maniera puntuale i limiti e le condizioni rilevanti ai fini dell'installazione degli impianti. Infatti, l'articolo 11-bis, comma 3 del 190 del 2024 attribuisce, infatti, agli enti territoriali esclusivamente il compito di individuare aree idonee ulteriori rispetto a quelle già qualificate come tali dal legislatore statale, nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal medesimo articolo. Da tale previsione non deve certamente ricavarsi un generale divieto per la Provincia di dettare qualsiasi prescrizione agronomica, territoriale o paesaggistica. La Provincia dispone sì infatti di competenze primarie che legittimano la disciplina dell'attività agricola, dell'uso del territorio e della tutela del paesaggio. La violazione dei principi fondamentali della materia energetica si determina, tuttavia, quando tali prescrizioni cessano di disciplinare gli interessi affidati alla Provincia e divengono requisiti tecnici dell'impianto o condizioni automaticamente ostative alla sua realizzazione. In tale prospettiva, rileva la prescrizione provinciale, inserita nei "Criteri Tecnici" dell'Allegato B-bis che richiede una producibilità minima di 1.400 kWh/kWp (kiloWattora/kiloWattpicco), accompagnata da perizia asseverata. Detto requisito non riguarda la conservazione della funzione agricola del fondo né l'inserimento territoriale o paesaggistico dell'opera, ma interviene direttamente sulla prestazione energetica dell'impianto, introducendo una condizione tecnica di ammissibilità ulteriore rispetto al regime statale. Il medesimo vizio investe, altresì, l'obbligo di perizia asseverata nella misura in cui esso è funzionale alla dimostrazione di tale requisito energetico aggiuntivo. Sotto questo profilo, l'Allegato B-bis eccede le competenze primarie provinciali interferenti e invade la materia della produzione di energia, in violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Parimenti rilevante è la previsione della pendenza

del terreno inferiore al 15 per cento, inserita nella categoria B "Criteri paesaggistici agronomici" dell'Allegato B-bis: la pendenza costituisce una caratteristica territoriale che può essere considerata ascritta all'esercizio delle competenze provinciali. Tuttavia, il contrasto con la disciplina statale deriva dalla trasformazione di una soglia quantitativa predeterminata in condizione automaticamente ostativa alla realizzazione dell'impianto, indipendentemente dalla concreta compatibilità del progetto. La previsione si pone, sotto tale profilo, in contrasto con il principio che ha trovato riconoscimento nella Sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 2025 secondo cui le caratteristiche di non idoneità dell'area non possono tradursi in un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione degli impianti FER. Analoga conclusione vale per la preclusione riferita ai terreni interessati, nei cinque anni precedenti, da coltivazioni biologiche o da produzioni DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT (anch'essa contemplata tra i "criteri paesaggistici e agronomici" dell'Allegato B-bis). La tutela delle produzioni agricole di qualità rientra nella competenza provinciale in materia di agricoltura; essa non giustifica, tuttavia, una preclusione legislativa riferita a un'intera categoria di terreni sulla base della loro utilizzazione agricola pregressa, senza valutazione della concreta incompatibilità dell'impianto con la prosecuzione dell'attività agricola di qualità. Le censure riferibili all'Allegato B-bis sono, per quanto sopra, e limitatamente alle prescrizioni specificamente individuate che introducono requisiti propriamente energetici o precondizioni alla realizzazione degli impianti, rilevanti per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 11-bis del decreto legislativo n. 190 del 2024, nonché, per quanto concerne le preclusioni assolute e aprioristiche, per violazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione in relazione ai principi della direttiva (UE) 2018/2001, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413.

Ulteriori criticità riguardano il comma 7 dell'articolo 56. Esso introduce nella legge provinciale sull'agricoltura 2003 (Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4) il nuovo articolo 1-quater, recante disposizioni particolari per l'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole. Si osserva, in primis, come il neo-introdotto articolo 1-quater recepisca soltanto la parte della disciplina statale relativa all'individuazione delle aree agricole ammesse, omettendo integralmente le deroghe previste per CER e PNRR dal legislatore statale per tali categorie di interventi. Ne deriva, per ciò solo, una disciplina provinciale più restrittiva di quella nazionale, che preclude la realizzazione di investimenti che il legislatore statale ha invece espressamente inteso favorire. Inoltre, significativi motivi di criticità emergono dall'introduzione di una disciplina significativamente più limitativa rispetto a quella fissata dall'articolo 11-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024. Quest'ultimo individua espressamente le aree agricole nelle quali è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici a terra, ammettendola nelle aree di cui alle sue lettere a), c), d), e), f) e l), numeri 1. e 2., del comma 1. Il legislatore statale ha quindi già operato un compiuto bilanciamento tra le esigenze di tutela delle aree agricole e quelle di sviluppo delle fonti rinnovabili, individuando direttamente e in modo tassativo le aree ritenute compatibili con la realizzazione degli impianti de quibus. La disciplina provinciale non si limita a recepire tale quadro normativo, ma estende l'ambito di applicazione

delle limitazioni statali. L'articolo 1-quater, nell'operare un rinvio solamente ad alcune aree idonee incluse nell'allegato B della Legge provinciale n. 4 del 2022 (introdotto dal comma 5 dell'articolo 56) e, segnatamente, a quelle di cui alle lettere a), d), l), m) e o) punto n. 2, consente, infatti, l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli a terra esclusivamente nelle aree per servizi infrastrutturali e discariche (lettera a), nelle aree estrattive effettive e cave (lettera d), nei siti dove sono già installati impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile e in cui vengono realizzati interventi di modifica e rifacimento (lettera l), nei siti e impianti nella disponibilità dei gestori aeroportuali e delle infrastrutture ferroviarie nonché delle concessionarie autostradali (lettera m) e nelle aree agricole adiacenti alle aree industriali edificate e alla rete autostradale (lettera o, punto n. 2). In merito a quest'ultima fattispecie (lettera o, punto n. 2), un evidente elemento di criticità emerge con riguardo alle distanze fissate dal legislatore provinciale, che vengono ridotte rispettivamente a 100 metri dalle aree industriali edificate e a 50 metri dalla rete autostradale (in luogo rispettivamente di 350 metri e 100 metri previsti per le medesime fattispecie dalla normativa statale). Tale intervento modifica direttamente l'estensione delle aree che il legislatore nazionale ha qualificato come idonee e utilizzabili per il fotovoltaico a terra in ambito agricolo, finendo con l'accentuare la limitazione per dette "zone buffer" già contemplata nella normativa statale di riferimento. Inoltre, al netto della non perfetta coincidenza redazionale facilmente osservabile tra alcune fattispecie contemplate nell'Allegato B e quelle previste dall'articolo 11-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024, si deve aggiungere che l'elencazione delle aree idonee provinciali per detta tipologia di impianti (fotovoltaici con moduli a terra) difetta di includere alcune fattispecie previste dal legislatore statale (cave e miniere cessate, discariche o lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, aree interne a stabilimenti e impianti industriali), così delineando un perimetro di aree agricole utilizzabili più limitato rispetto a quanto previsto dalla norma interposta. Sotto altro profilo, la disciplina provinciale si appalesa distonica rispetto all'articolo 11-bis, comma 4, lettera d), del decreto legislativo n. 190 del 2024, il quale afferma il principio secondo cui regioni e province autonome non possono introdurre divieti generali e astratti all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. La drastica riduzione delle aree agricole utilizzabili rispetto a quelle individuate dal legislatore statale produce l'effetto sostanziale di escludere dalla possibilità di installazione vaste porzioni di territorio che la normativa nazionale ha invece ritenuto idonee. La norma provinciale realizza pertanto una limitazione generale e preventiva della diffusione degli impianti incompatibile con il principio enunciato dal legislatore statale. In conclusione, il comma 7 dell'articolo 56 è censurabile per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 11-bis, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo n. 190 del 2024, nonché, nella misura in cui determina preclusioni incompatibili con i principi eurounitari di promozione delle fonti rinnovabili, dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

=== ART 63 ===

In merito all'articolo 63, e, in particolare ai commi 2 e 3, la Provincia autonoma di Trento ha illegittimamente attribuito ai comuni la competenza ad accertare e irrogare le sanzioni previste dall'articolo 255, comma 1.2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, così alterando il sistema organizzativo delineato dal legislatore statale in una materia, quella della tutela dell'ambiente, riservata alla competenza esclusiva dello Stato. La legge provinciale in oggetto contempla infatti disposizioni che, nella loro formulazione, presentano profili di contrasto con la potestà legislativa esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, le norme statali che fissano livelli di tutela ambientale uniforme costituiscono standard inderogabili, che si impongono sull'intero territorio nazionale e delimitano l'esercizio delle competenze regionali anche in materie di competenza concorrente o residuale (ex plurimis, Sentenze n. 151 del 2018, n. 129 del 2019, n. 66 del 2012). Più specificamente, l'articolo 63 della legge provinciale 7 agosto 2026, n. 6, reca disposizioni concernenti il regime delle sanzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti e la destinazione dei relativi proventi. Le disposizioni contenute nei commi 2, 3 (e, vedasi infra, 4) contengono profili di illegittimità costituzionale in quanto le norme provinciali incidono su aspetti disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati, ambiti che la costante giurisprudenza costituzionale riconduce alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La Corte costituzionale ha più volte affermato che la disciplina dei rifiuti e delle bonifiche costituisce espressione di un interesse unitario nazionale, finalizzato ad assicurare livelli uniformi di tutela ambientale sull'intero territorio della Repubblica, anche nei territori ad autonomia speciale. In tale prospettiva le autonomie territoriali possono intervenire soltanto entro gli spazi consentiti dall'ordinamento costituzionale e statutario e nel rispetto delle norme statali che costituiscono standard uniformi di protezione ambientale. Con specifico riferimento alla Provincia autonoma di Trento, la sentenza della Corte costituzionale n. 378 del 2007 ha ricondotto la disciplina della gestione dei rifiuti alla materia della tutela dell'ambiente, precisando che le competenze provinciali nelle materie interferenti non consentono di derogare alla disciplina statale posta a tutela uniforme del bene ambientale. L'attribuzione alla Provincia di funzioni amministrative nel settore dei rifiuti non comporta, pertanto, il riconoscimento di una corrispondente potestà legislativa idonea a modificare autonomamente l'assetto stabilito dalla legislazione statale. Tale principio deve essere coordinato con la successiva previsione dell'articolo 22 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, che ha espressamente riconosciuto alle Regioni la facoltà di conferire, con legge, agli enti locali di cui all'articolo 114 della Costituzione le funzioni amministrative previste dagli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, tenendo conto, in particolare, del principio di adeguatezza e disciplinando i poteri regionali di indirizzo, coordinamento e controllo, il supporto tecnico-amministrativo e l'esercizio dei poteri sostitutivi. La disposizione statale non trasferisce alle autonomie

territoriali la competenza legislativa nella materia della tutela dell'ambiente, ma introduce una specifica autorizzazione alla riallocazione di determinate funzioni amministrative disciplinate dal codice dell'ambiente. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 151 del 2024, ha chiarito, infatti, che, nelle materie attribuite dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, spetta al legislatore statale individuare il livello territoriale di esercizio delle relative funzioni amministrative e che la loro riallocazione da parte della legislazione regionale è consentita quando trovi fondamento nella legislazione statale e nei limiti da questa stabiliti. In applicazione di tale principio, la medesima sentenza n. 151 del 2024 ha ritenuto legittimo il conferimento agli enti locali delle funzioni relative alla bonifica dei siti di ridotte dimensioni di cui all'articolo 249 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto strettamente connesse a quelle contemplate dagli articoli 242 e 242-bis e, quindi, implicitamente ricomprese nell'autorizzazione statale recata dall'articolo 22 del decreto-legge n. 104 del 2023. La Corte ha invece escluso la possibilità di riallocare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006, trattandosi di funzione distinta e non compresa tra quelle delle quali il legislatore statale ha consentito il conferimento. Il quadro normativo e giurisprudenziale impone, pertanto, di distinguere la titolarità della competenza legislativa in materia ambientale, riservata allo Stato, dall'esercizio delle relative funzioni amministrative: queste ultime possono essere conferite dalla legislazione territoriale ad altri enti soltanto quando tale possibilità trovi fondamento nella legislazione statale e nel rispetto dei limiti da questa stabiliti.

L'articolo 63, comma 2, modifica l'articolo 102-quater del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti del 1987 (Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.), sostituendo il riferimento alle sanzioni previste dall'articolo 255, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 con quello alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 255, commi 1.2 e 1-bis del medesimo decreto. Il successivo comma 3 stabilisce che le somme derivanti dal pagamento di tali sanzioni siano introitate nel bilancio dei comuni. Benché la modifica legislativa si presenti formalmente come un intervento di aggiornamento e coordinamento della normativa provinciale rispetto alle modifiche intervenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, essa produce effetti sostanziali che incidono sull'individuazione dell'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla disciplina statale. La questione assume particolare rilevanza con riferimento alle sanzioni previste dall'articolo 255, comma 1.2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. La disciplina statale vigente prevede, infatti, che l'accertamento delle violazioni possa avvenire mediante sistemi di videosorveglianza sia per le fattispecie previste dal comma 1.2 sia per quelle disciplinate dal comma 1-bis dell'articolo 255. Tuttavia, il legislatore statale ha attribuito espressamente al Sindaco il potere di applicare la sanzione soltanto con riguardo alle violazioni previste dal comma 1-bis, mentre nessuna analoga previsione è contenuta per le violazioni disciplinate dal comma 1.2. In relazione a queste ultime continua pertanto a trovare applicazione il regime ordinario previsto dall'articolo 262

del decreto legislativo n. 152 del 2006, che individua nell'ente provinciale l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative. La disposizione provinciale attribuisce invece ai comuni il potere di irrogare anche le sanzioni previste dall'articolo 255, comma 1.2, operando una modifica del riparto delle funzioni amministrative delineato dal legislatore statale. Tale riallocazione non trova fondamento nell'articolo 22 del decreto-legge n. 104 del 2023. La disposizione statale consente infatti il conferimento agli enti locali delle funzioni amministrative previste dagli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 - nonché, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 151 del 2024, delle funzioni strettamente connesse di cui all'articolo 249 - ma non contempla le funzioni sanzionatorie disciplinate dagli articoli 255 e 262 del medesimo decreto. La previsione provinciale non costituisce, quindi, esercizio della facoltà di riallocazione riconosciuta dal legislatore statale, ma modifica autonomamente il livello territoriale di esercizio di una funzione amministrativa afferente alla materia ambientale al di fuori delle ipotesi nelle quali lo Stato ne ha consentito il conferimento agli enti locali. Sotto tale profilo, la norma provinciale non si limita a disciplinare aspetti organizzativi interni o la destinazione finanziaria dei relativi proventi, ma interferisce direttamente con un elemento essenziale del sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, individuando un'autorità competente diversa da quella stabilita dalla normativa statale. Secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale, la potestà sanzionatoria non costituisce una materia autonoma ma segue la disciplina sostanziale cui accede. La Corte ha chiarito che la competenza a prevedere e disciplinare le sanzioni appartiene all'ente titolare della materia cui esse si riferiscono, poiché la disciplina sanzionatoria rappresenta uno strumento volto ad assicurare l'effettività delle prescrizioni sostanziali. In tal senso si sono espresse, tra le altre, le sentenze n. 121 del 2023 e n. 19 del 2024. Poiché la gestione dei rifiuti costituisce pacificamente espressione della materia "tutela dell'ambiente", la disciplina statale che individua i soggetti competenti all'accertamento e all'irrogazione delle relative sanzioni deve ritenersi parte integrante del livello uniforme di tutela ambientale garantito sull'intero territorio nazionale. Ne consegue che la riallocazione della funzione sanzionatoria operata dalla disposizione provinciale altera il sistema delineato dal legislatore statale e determina un'invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente. È vero che l'ordinamento provinciale già conosce ipotesi nelle quali determinate funzioni sanzionatorie vengono esercitate dai comuni, come emerge dall'articolo 92, comma 4, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/ Legisl.). Tuttavia, tale circostanza non appare sufficiente a giustificare la disposizione in esame. La norma in parola interviene infatti con riferimento a specifiche fattispecie disciplinate dal decreto legislativo n. 152 del 2006, rispetto alle quali il legislatore statale ha già individuato espressamente l'autorità competente. La diversa allocazione della funzione non può essere giustificata facendo ricorso alla autonomia organizzativa provinciale. Come confermato dalla sentenza n. 151 del 2024, nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale la modifica del livello territoriale di esercizio delle funzioni amministrative

richiede un fondamento nella legislazione statale; fondamento che, con riferimento alle funzioni sanzionatorie previste dagli articoli 255 e 262 del decreto legislativo n. 152 del 2006, non è rinvenibile nell'articolo 22 del decreto-legge n. 104 del 2023. Per tali ragioni, l'articolo 63, commi 2 e 3, viola l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ed eccede i limiti delle competenze legislative attribuite alla Provincia autonoma dallo Statuto speciale. Un'interpretazione riduttiva della norma che la inquadri come avente carattere meramente "organizzativo", poiché non modifica né la fattispecie illecita né l'entità della sanzione, ma individua semplicemente il Comune quale autorità competente, in coerenza con le funzioni già esercitate dagli enti locali nella gestione dei rifiuti e nel ripristino del decoro urbano, non può essere assentita. A tale riguardo, occorre considerare che il sistema delineato dal decreto legislativo n. 152 del 2006 contiene specifiche disposizioni in ordine sia all'individuazione dell'autorità competente sia alla destinazione dei relativi proventi. In particolare, l'articolo 255, comma 1-ter, attribuisce espressamente al sindaco la competenza ad applicare la sanzione prevista dal comma 1-bis, mentre non reca analoga previsione con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1.2. Ne deriva che, per quest'ultima, continua a trovare applicazione il criterio generale di cui all'articolo 262 del medesimo decreto legislativo, che individua nella provincia l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla parte quarta del decreto. Con riguardo alla destinazione dei proventi, l'articolo 263 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ne devolve il gettito alle Province per l'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale. Pur se le autonomie speciali possiedono margini di definizione del proprio modello organizzativo, ciò non può tuttavia spingersi fino a compromettere la tutela unitaria dell'ambiente (sentenza n. 212 del 2007). Tale valutazione deve peraltro tenere conto delle modifiche apportate allo Statuto speciale dalla legge costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, che ha attribuito alla Provincia autonoma competenze legislative esclusive anche in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale nonché di gestione del ciclo dei rifiuti. Trattandosi di attribuzioni di recente introduzione, non ancora oggetto di un consolidato orientamento da parte della Corte costituzionale, permane un margine di incertezza circa la loro esatta delimitazione e il relativo coordinamento con la disciplina statale di settore. La medesima incertezza permane circa la possibilità che, nell'ambito della competenza esclusiva statale in materia ambientale, sia riservata allo Stato anche la scelta del livello territoriale al quale attribuire specifiche funzioni amministrative. Sotto tale profilo assume particolare rilievo la recente sentenza n. 151 del 2024 che riconosce allo Stato un ruolo centrale nella definizione degli assetti amministrativi funzionali all'esercizio delle competenze ambientali. Pertanto, la censura sui commi 2 e 3 dell'articolo 63 sussiste anche in considerazione del permanere di dubbi circa la compatibilità dell'intervento provinciale con i criteri di attribuzione delle competenze sanzionatorie e dei relativi proventi stabiliti dagli articoli 262 e 263 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il comma 4 dell'articolo 63 attribuisce al bilancio provinciale i proventi delle sanzioni relative al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti - la

piattaforma digitale introdotta dal MASE per gestire, tracciare e dematerializzare la documentazione relativa alla produzione e alla gestione dei rifiuti) e ne dispone la destinazione diretta a interventi di bonifica sul territorio provinciale. La norma si pone in contrasto con la disciplina statale che prevede l'acquisizione delle somme al bilancio dello Stato e la loro successiva riassegnazione per finalità di bonifica secondo criteri definiti a livello nazionale. Più specificamente, l'articolo 63, comma 4 introduce il nuovo comma 9-bis dell'articolo 102-quater del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (Decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.) e stabilisce che le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni previste dall'articolo 258, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006 siano introitate nel bilancio della Provincia autonoma e destinate agli interventi di bonifica dei siti inquinati eseguiti dalla Provincia in qualità di proprietario non responsabile della contaminazione. La disposizione provinciale contrasta direttamente con l'articolo 258, comma 12, del decreto legislativo n. 152 del 2006; quest'ultima disposizione stabilisce infatti che gli importi derivanti dalle sanzioni previste dal comma 10 siano versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnati, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, affinché siano destinati agli interventi di bonifica disciplinati dalla normativa statale. Il contrasto investe un primo e fondamentale profilo concernente la titolarità delle entrate. Mentre la norma statale dispone l'acquisizione delle somme al bilancio dello Stato, la disposizione provinciale attribuisce integralmente le stesse entrate al bilancio della Provincia autonoma. Non si tratta di una diversa modalità di gestione amministrativa delle risorse, bensì della sostituzione del soggetto pubblico individuato dal legislatore statale quale destinatario dei proventi delle sanzioni. La disciplina provinciale interviene inoltre sulla destinazione delle risorse, introducendo una regolamentazione incompatibile con quella prevista dal legislatore statale. L'articolo 258, comma 12, collega infatti l'utilizzo delle somme alle specifiche condizioni previste dagli articoli 252 e 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse, nell'ambito di una programmazione unitaria degli interventi di bonifica da realizzare sul territorio nazionale. La legge provinciale sostituisce invece tale regime con una destinazione automatica delle somme agli interventi di bonifica eseguiti dalla Provincia in qualità di proprietario non responsabile dell'inquinamento. La modifica legislativa non si limita dunque a disciplinare l'utilizzazione di risorse proprie dell'ente territoriale, ma altera un meccanismo finanziario nazionale espressamente previsto dal legislatore statale per sostenere gli interventi di bonifica dei siti contaminati. Sotto questo profilo, la disposizione incide direttamente su una componente essenziale della disciplina ambientale statale, sottraendo al sistema nazionale risorse che il legislatore ha destinato a finalità di interesse unitario e assoggettato a specifici criteri di riparto. Circa la possibile interpretazione secondo cui la disposizione in parola costituisce un adattamento necessario della normativa statale alle peculiarità della autonomia finanziaria provinciale, garantita dall'articolo 79 dello Statuto speciale, e che non determina alcuna sottrazione

di risorse alle finalità ambientali previste dal legislatore statale, ciò non è assentibile. Sebbene le somme continuino ad essere destinate a interventi di bonifica nell'ambito del Sito di interesse nazionale (SIN) di Trento Nord, perseguendo il medesimo obiettivo di tutela ambientale, la disciplina statale non si limita ad assicurare genericamente la destinazione ambientale delle risorse, ma persegue l'ulteriore finalità di garantire una ripartizione delle somme tra i SIN secondo criteri uniformi definiti a livello statale. La destinazione esclusiva delle risorse al SIN di Trento Nord determina pertanto una deroga ad un meccanismo di allocazione concepito a beneficio dell'insieme dei SIN. Un richiamo al sistema territoriale provinciale integrato previsto dall'articolo 79 dello Statuto come anche il particolare regime di coordinamento della finanza pubblica applicabile alle autonomie speciali non permettono una interpretazione costituzionalmente orientata della norma. Sebbene la norma provinciale non comporti un utilizzo delle risorse per finalità estranee all'ambiente, tuttavia il comma 4, a differenza dei commi 2 e 3, non si limita a disciplinare aspetti organizzativi dell'azione amministrativa, ma interviene direttamente su un meccanismo finanziario dettagliatamente regolato dalla legislazione statale, modificando il destinatario delle entrate e il circuito di allocazione delle risorse. Il fatto che venga mantenuta la finalità ambientale non impedisce il contrasto, poiché il legislatore statale ha disciplinato in modo puntuale non solo la destinazione finale delle somme, ma anche il relativo sistema di acquisizione e gestione. Per questa ragione il richiamo all'autonomia finanziaria statutaria non è risolutivo: l'articolo 79 dello Statuto speciale disciplina il sistema della finanza provinciale e il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, mentre l'articolo 258, comma 12, del decreto legislativo n. 152 del 2006 reca una disciplina speciale che impone il versamento dei proventi all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riallocazione delle risorse secondo modalità definite a livello nazionale. Pertanto, il richiamo ai principi generali dell'autonomia finanziaria provinciale non giustifica una deroga ad uno specifico meccanismo legislativo statale di acquisizione e destinazione delle somme. In sintesi, il comma 4 incide direttamente sul sistema statale di acquisizione, gestione e destinazione dei proventi delle sanzioni, alterando un meccanismo disciplinato in modo puntuale dal legislatore statale e finalizzato ad assicurare criteri uniformi di riparto delle risorse tra i SIN. Come detto, la disposizione incide direttamente su una componente essenziale della disciplina ambientale statale, sottraendo al sistema nazionale risorse che il legislatore ha destinato a finalità di interesse unitario e assoggettato a specifici criteri di riparto. Né tale disciplina può trovare fondamento nell'articolo 22 del decreto-legge n. 104 del 2023. Quest'ultimo consente il conferimento agli enti locali di determinate funzioni amministrative in materia ambientale, ma non attribuisce alle Regioni o alle Province autonome il potere di modificare la titolarità, il regime di acquisizione o la destinazione dei proventi delle sanzioni previsti dall'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La facoltà di riallocazione delle funzioni amministrative riconosciuta dal legislatore statale resta, pertanto, estranea alla fattispecie disciplinata dal comma 4 dell'articolo 63. La Corte costituzionale ha costantemente affermato che la disciplina delle bonifiche dei siti contaminati rientra nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e costituisce espressione di

competenza esclusiva statale. Le disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 che regolano tali interventi integrano pertanto livelli uniformi di tutela ambientale che devono essere osservati anche dalle autonomie speciali. In particolare, la sentenza n. 247 del 2009 ha ricondotto la disciplina della bonifica dei siti contaminati alla materia della tutela dell'ambiente di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, affermando che spetta allo Stato disciplinare, anche mediante disposizioni di dettaglio, le procedure amministrative dirette alla prevenzione, riparazione e bonifica dei siti contaminati. La disciplina ambientale statale costituisce, inoltre, limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano nelle materie di propria competenza. Né viene in rilievo, in senso contrario, la competenza legislativa primaria attribuita alla Provincia dall'articolo 8, numero 21), dello Statuto speciale in materia di "bonifica". Tale titolo statutario attiene alla bonifica nel suo tradizionale ambito agrario e fondiario e non comprende la bonifica ambientale dei siti contaminati disciplinata dalla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Quest'ultima è riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, come affermato dalla Corte costituzionale, tra l'altro, con la sentenza n. 247 del 2009. Il comma 4 dell'articolo 63 interviene, pertanto, su un meccanismo integralmente disciplinato dalla legislazione statale: tanto la fonte delle risorse, costituita dalle sanzioni previste dall'articolo 258, comma 10, quanto il regime della loro acquisizione e la successiva destinazione agli interventi di bonifica sono stabiliti dal successivo comma 12. La Provincia non può sostituire a tale disciplina un autonomo meccanismo di acquisizione delle somme al proprio bilancio e di destinazione delle medesime a interventi provinciali. Per tali ragioni, l'articolo 63, comma 4, viola l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ed eccede i limiti delle competenze legislative riconosciute alla Provincia autonoma dallo Statuto speciale.

Conclusivamente, per quanto concerne l'art. 63, alla luce delle considerazioni esposte, sussistono fondati motivi per promuovere la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 63, commi 2, 3 e 4, della legge provinciale 7 agosto 2026, n. 6, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché dei limiti derivanti dallo Statuto speciale di autonomia. In particolare:

- i commi 2 e 3 modificano l'allocazione della funzione sanzionatoria prevista dagli articoli 255 e 262 del decreto legislativo n. 152 del 2006, attribuendola ai comuni al di fuori delle ipotesi nelle quali il legislatore statale, con l'articolo 22 del decreto-legge n. 104 del 2023, ha consentito alle autonomie territoriali di conferire agli enti locali funzioni amministrative disciplinate dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

- il comma 4 presenta un contrasto ancora più diretto con la disciplina statale, in quanto sostituisce un autonomo regime provinciale al meccanismo di acquisizione e destinazione dei proventi sanzionatori stabilito dall'articolo 258, comma 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Né la legge n. 136 del 2023 costituisce titolo idoneo a giustificare le disposizioni provinciali censurate. Al contrario, l'articolo 22 del decreto-legge n. 104 del 2023, come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 151 del 2024, conferma che la riallocazione territoriale delle funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale è consentita nei casi e nei limiti stabiliti dal legislatore statale. Tali limiti risultano superati:

- sia dalla diversa attribuzione delle funzioni sanzionatorie operata dai commi 2 e 3;

- sia dalla modifica del regime dei proventi delle sanzioni disposta dal comma 4.

Alla luce delle criticità rilevate e per le motivazioni sopra esposte, sussistono fondati motivi per promuovere la questione di legittimità costituzionale avverso gli articoli 56 e 63 (nelle parti sopracitate) della legge provinciale Trento n. 6 del 2026. Pertanto, se ne chiede l'impugnativa di fronte alla Corte costituzionale ex art. 127 Cost.